

Giovedì 17 gennaio 2008

Quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (2007-2012) *

P6_TA(2008)0014

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che applica il regolamento (CE) n. 168/2007 per quanto riguarda l'adozione di un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2007-2012 (COM(2007)0515 — C6-0322/2007 — 2007/0189(CNS))

(2009/C 41 E/22)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0515),
 - visto l'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0322/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0514/2007);
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. invita il Consiglio a consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

(1) Perché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti correttamente, **e tenendo presenti gli obiettivi per cui essa è stata istituita**, è opportuno che gli specifici settori tematici della sua attività siano determinati da un quadro pluriennale che copra cinque anni, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 2

Considerando 2

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza.

(2) Occorre che il quadro comprenda tra i settori tematici di attività dell'Agenzia la lotta contro il razzismo, la xenofobia e l'intolleranza, **nonché la protezione dei diritti delle persone appartenenti a minoranze etniche o nazionali**.

Giovedì 17 gennaio 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 3

Considerando 5

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, e il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi di questi organi.

(5) Il quadro deve contenere disposizioni che garantiscano la complementarità con il mandato di altri organi, uffici e agenzie della Comunità e dell'Unione, nonché con il Consiglio d'Europa e altre organizzazioni internazionali attive nel settore dei diritti fondamentali. Le agenzie e gli organi comunitari più direttamente interessati dal quadro pluriennale sono l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, il garante europeo della protezione dei dati, istituito con regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e il **Mediatore europeo**; pertanto è opportuno tenere conto degli obiettivi e delle **missioni** di questi organi.

Emendamento 4

Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis) In conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 168/2007 l'Agenzia può operare al di fuori dei settori tematici definiti nel quadro pluriennale a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, purché le sue risorse finanziarie e umane lo consentano.

Emendamento 5

Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Il quadro definisce i settori tematici nei quali l'Agenzia dovrebbe operare, mentre i compiti dell'Agenzia sono stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 168/2007, che cita in particolare il compito di sensibilizzare il vasto pubblico ai diritti fondamentali e di informarlo attivamente sui lavori dell'Agenzia.

Emendamento 6

Considerando 7 ter (nuovo)

(7 ter) Tutti gli esseri umani nascono uguali e pertanto i diritti umani sono indivisibili e inviolabili.

Emendamento 7

Considerando 7 quater (nuovo)

(7 quater) È necessario verificare il rispetto da parte delle istituzioni dell'Unione europea e di tutti gli Stati membri di tutte le convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo di cui gli Stati membri sono parti.

Giovedì 17 gennaio 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 8

*Considerando 7 quinquies (nuovo)***(7 quinquies) È opportuno che l'Agenzia riferisca regolarmente al Parlamento europeo.**

Emendamento 9

*Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)***1 bis. Non prima di un anno dal momento dell'adozione del quadro pluriennale, la Commissione, di propria iniziativa o su iniziativa del Consiglio, del Parlamento europeo o del consiglio di amministrazione dell'Agenzia, può formulare una proposta di riesame del quadro conformemente alla procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 168/2007.**

Emendamento 10

*Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)***2 bis. La Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo possono chiedere all'Agenzia di svolgere indagini su azioni o questioni specifiche.**

Emendamento 11

*Articolo 1 bis (nuovo)***Articolo 1 bis****Compiti****In presenza di circostanze eccezionali e impellenti, l'Agenzia può formulare e pubblicare conclusioni e pareri su settori tematici non coperti dall'articolo 2. In tali circostanze è trasmessa alla Commissione, al Consiglio e al Parlamento europeo una notifica dei compiti intrapresi.**

Emendamento 12

*Articolo 2, alinea***Sono stabiliti i** seguenti settori tematici:**Nelle attività che svolge nell'ambito dei** seguenti settori tematici, fatti salvi l'articolo 1, paragrafo 2 bis, e l'articolo 1 bis, l'Agenzia cerca di individuare i fattori economici, sociali e culturali che contribuiscono al rispetto dei diritti dell'uomo nei settori in questione o che viceversa possono rappresentare la causa che sta alla base delle violazioni di tali diritti:

Emendamento 13

Articolo 2, lettera b)

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze,

b) discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali o appartenenza a minoranze **tradizionali nazionali e linguistiche ed eventuali combinazioni di questi fattori (discriminazione multipla),**

Giovedì 17 gennaio 2008

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 14

Articolo 2, lettera j)

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente.

j) accesso a una giustizia efficiente e indipendente, **anche per quanto riguarda i diritti degli imputati e dei sospettati.**

Emendamento 15

Articolo 2, lettera j bis) (nuova)

j bis) povertà estrema ed esclusione sociale.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

1. Ai fini dell'applicazione del presente quadro, l'Agenzia provvede **a un'idonea cooperazione e** a un idoneo coordinamento delle sue attività con quelle degli organi, degli uffici e delle agenzie della Comunità e con quelle degli Stati membri, delle organizzazioni internazionali e della società civile, in conformità degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento (CE) n. 168/2007.

Emendamento 17

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. L'Agenzia coopera attivamente con i paesi candidati nel settore dei diritti fondamentali per aiutarli a conformarsi al diritto comunitario.

Emendamento 18

Articolo 3, paragrafo 3

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), **tenendo conto che gli obiettivi generali** dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006, **sono sostenere e rafforzare la promozione dell'uguaglianza di genere, compresa l'integrazione di genere in tutte le politiche comunitarie e le politiche nazionali che ne derivano, nonché la lotta contro le discriminazioni fondate sul sesso, e sensibilizzare i cittadini dell'UE all'uguaglianza di genere, fornendo assistenza tecnica alle istituzioni della Comunità, in particolare alla Commissione, e alle autorità degli Stati membri.**

3. L'Agenzia tratta le questioni inerenti alle discriminazioni fondate sul sesso, **in particolare i fenomeni di discriminazione multipla**, solo nell'ambito e nella misura necessaria per lo svolgimento delle attività riguardanti le questioni generali di discriminazione di cui all'articolo 2, lettera b), **nel rispetto degli obiettivi e delle missioni** dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere, istituito con regolamento (CE) n. 1922/2006. **Le modalità della cooperazione tra l'Agenzia e l'Istituto sono specificate in un protocollo d'intesa conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 168/2007.**

Istituzione dell'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) *

P6_TA(2008)0015

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 gennaio 2008 sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (COM(2006)0817 — C6-0055/2007 — 2006/0310(CNS))

(2009/C 41 E/23)

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

— vista la proposta della Commissione (COM(2006)0817),

— visto l'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,